Conto corrente con la posta — Anno 88° — Numero 191

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 22 agosto 1947 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 giugno 1947, n. 779.

Modificazioni al regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, concernente provvidenze a favore dell'armamento e dell'industria delle costruzioni navali.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1002;

Visto il regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 245;

Visto il regolamento per l'applicazione del decreto precedente, approvato con regio decreto 13 aprile 1939, n. 1101;

Vista la legge 25 maggio 1939, n. 920;
Visto il regio decreto 16 febbraio 1942, n. 363;
Visto il decreto 13 luglio 1946, n. 26, del Capo provvisorio dello Stato;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per la difesa e per l'industria e commercio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Fino a quando non sia altrimenti stabilito, sono apportate le modifiche ed aggiunte che seguono alle disposizioni di cui al regio decreto-legge 10 marzo 1938, numero 330, convertito in legge 5 gennaio 1939, n. 245, e alla legge 25 maggio 1939, n. 920, modificata con il regio decreto 16 febbraio 1942, n. 363.

Art. 2.

I benefici previsti dal regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, e successive modifiche, comprese quelle di cui al presente provvedimento, sono estesi ai pontoni di sollevamento a scafo metallico, di legno o di cemento armato.

Art. 3.

L'art. 2 del regio decreto 16 febbraio 1942, n. 363, che sostituiva il 2° comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, è sostituito dal seguente:

Al costruttore verrà inoltre corrisposto per ogni quintale del peso complessivo della nave un compenso daziario di:

a) L. 25 per le navi mercantili, le draghe, i rimorchiatori pontati ed i pontoni di sollevamento a scafo metallico, sempre però che non si tratti di navi mercantili da classificarsi velieri, nel qual caso la misura del compenso sarà ridotta a L. 21;

b) L. 18 per le navi mercantili, le draghe, i rimorchiatori pontati ed i pontoni di sollevamento a scafo di legno, sempre però che non si tratti di navi mercantili da classificarsi velieri, nel qual caso la misura del compenso sarà ridotta a L. 12;

c) L. 15 per le navi mercantili e i pontoni di sollevamento a scafo di cemento armato.

Qualora nella costruzione delle navi mercantili, delle draghe, dei rimorchiatori pontati e dei pontoni di sollevamento vengano impiegati apparati motori completi o singoli complessi costitutivi di apparato motore (macchine, caldaie ed apparecchi ausiliari) o parti staccate di essi od apparecchi ausiliari di bordo o parti staccate di essi, provenienti dall'estero, al compenso daziario verrà apportata una riduzione di L. 35 per ogni quintale di macchinari o parti di essi provenienti dall'estero fatta eccezione per gli alberi a manovella, per le linee d'asse, per i forni ed i fondi per caldaie, che non daranno luogo a riduzione.

Tuttavia il compenso daziario spettante per la costruzione delle navi mercantili a propulsione meccanica, dei rimorchiatori pontati, delle draghe e dei pontoni di sollevamento, non potrà, in nessun caso, essere inferiore a L. 21, L. 12, L. 10, a seconda che si tratti di scafi metallici, di legno o di cemento armato per ogni quintale del peso complessivo dell'intera costruzione, diminuito del peso dell'apparato motore e degli altri macchinari o parti di essi, fatta eccezione per gli alberi a manovella, per le linee d'asse, per i forni e fondi per caldaie, provenienti dall'estero.

Art. 4.

L'art. 2 del regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, è sostituito dal seguente:

A) Ai proprietari delle navi mercantili da classificare piroscafi o motonavi di stazza lorda superiore a 500 tonnellate, le quali siano state ammesse a godere dei benefici previsti dall'art. 1 sarà corrisposto un contributo di ammortamento ed interesse da determinarsi in funzione della velocità alle prove e del volume globale interno secondo la tabella n. 1 annessa al presente decreto, vistata dal Ministro per la marina mercantile.

Quando la velocità di tali navi risulti alla prova inferiore:

a nodi 7 per volume globale interno uguale a mc. 1.500;

a nodi 8 per volume globale interno uguale a mc. 2.500;

a nodi 9 per volume globale interno uguale a mc. 8.000;

a nodi 11 per volume globale interno uguale a mc. 16.000;

non verrà corrisposto alcun contributo.

Per le navi mercantili di stazza lorda superiore a 500 tonnellate di volume globale interno intermedio fra quelli indicati al comma precedente, la velocità minima per la corresponsione del contributo è quella prevista per il gruppo immediatamente inferiore.

Per le navi mercantili di stazza lorda superiore a 500 tonnellate di volume globale interno o di velocità intermedia fra i valori indicati nella tabella n. 1 la misura del compenso sarà determinata per interpolazione lineare.

Per le navi mercantili di stazza lorda superiore a 500 tonnellate a scafo di legno da classificarsi piroscafi o motonavi, il contributo previsto dalla tabella n. 1 sarà ridotto del 25 %.

Per le navi da pesca a scafo metallico di stazza lorda superiore a 500 tonnellate il contributo previsto nella tabella n. 1 sarà maggiorato del 20 %.

Per le navi da pesca a scafo di legno di stazza lorda superiore a 500 tonnellate il contributo previsto dalla tabella n. 1 subirà una riduzione del 5 %.

B) Ai proprietari delle navi mercantili fino a 500 tonnellate di stazza lorda da classificarsi piroscafi o motonavi, motovelieri o velieri con motore ausiliario verrà corrisposto un contributo unico di ammortamento od interesse da determinarsi in funzione della stazza lorda e della potenza alle prove dell'apparato motore secondo la tabella n. 2 annessa al presente decreto, vistata dal Ministro per la marina mercantile.

Per i rimorchiatori il contributo previsto dalla tabella n. 2 sarà aumentato del 20 %.

Per le navi da pesca a propulsione meccanica fino a 500 tonnellate di stazza lorda il contributo previsto dalla tabella n. 2 sarà aumentato del 20 % soltanto per la quota relativa allo scafo allestito.

Per le navi mercantili o da pesca fino a 500 tonnellate di stazza lorda non munite di apparato motore di propulsione sarà corrisposto il solo contributo per lo scafo allestito previsto dalla tabella n. 2.

Per i pontoni da sollevamento e per le draghe sarà corrisposto il contributo previsto dalla tabella n. 2 ridotto del 20 % per la quota relativa allo scafo nonchè lire 2000 per ogni quintale di apparati motori azionanti ausiliari di bordo. Se autopropellenti per l'apparato motore il contributo previsto dalla tabella n. 2 senza alcuna riduzione.

C) Ai proprietari di navi mercantili e pontoni di sollevamento a scafo di cemento armato sarà corrisposto il contributo previsto dalla tabella n. 2 ridotto del 30 %.

D) Il contributo di ammortamento ed interesse previsto dal presente provvedimento verrà corrisposto alle navi e galleggianti la cui costruzione sia stata iniziata dopo il 30 giugno 1945.

Per le navi e galleggianti la cui costruzione sia stata ultimata nel periodo fra il 1° luglio 1943 e il 30 giugno 1945 e per quelli in costruzione al 1° luglio 1945, la misura del contributo sarà determinata moltiplicando i valori previsti dalle tabelle n. 1 e n. 2 per il coefficiente di riduzione $r = 1 - 0{,}7K\ (2\text{-}K)$, dove K rappresenta la percentuale dello stato di avanzamento alla data del 1° luglio 1945 accertato dall'Ufficio di vigilanza della marina mercantile.

Tale determinazione avrà luogo anche nel caso di precedenti liquidazioni.

Per le navi e galleggianti la cui costruzione sia stata ultimata entro il 30 giugno 1943 restano in vigore le norme contenute nel regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, e successive modifiche con esclusione di quelle di cui al presente provvedimento.

I proprietari delle navi e galleggianti la cui costruzione sia stata iniziata prima del 1° luglio 1945 possono chiedere la conservazione dei contributi d'ammortamento e di interesse previsti dal regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330.

E) I proprietari di navi e galleggianti superiori a 500 tonnellate di stazza lorda potranno ottenere la concessione di un anticipo sul contributo unico di ammortamento e interesse nella misura del 30 % quando lo stato di avanzamento della costruzione abbia raggiunto il 50 %.

I proprietari di navi di stazza lorda fino a 500 tonnellate e di galleggianti in genere potranno ottenere la concessione di anticipo sul contributo di ammortamento e interesse nella misura del 20 % quando lo stato di avanzamento della costruzione abbia raggiunto il 30 %.

F) Durante le prove non sarà ammesso:

1) per gli apparati motori a vapore, un grado di combustione superiore a chilogrammi 2,75, di combustibili liquidi ovvero a chilogrammi 3,70 di carbone per metro quadrato di superficie di riscaldamento, compresi i surriscaldatori delle caldaie; tali valori potranno essere modificati con decreto del Ministro per la marina mercantile qualora esigenze tecniche lo richiedano;

2) per gli apparati motori a combustione interna uno sviluppo di potenza superiore al 90 % della potenza sviluppata al banco per una durata continua di quattro ore.

Il contributo di ammortamento ed interesse sarà concesso nella misura indicata nel presente articolo solo se il consumo orario per cavallo asse (ausiliari di macchina compresi) non superi:

a) per gli apparati motori a vapore a turbina di potenza uguale o superiore a 5000 cavalli asse, grammi 500 di carbone, ovvero grammi 380 di combustibile liquido per cavallo asse; per quelli di 2000 cavalli asse, grammi 525 di carbone, ovvero grammi 400 di combustibile liquido per cavallo asse; per quelli di 500 cavalli asse, grammi 600 e grammi 460 rispettivamente; per potenze intermedie i consumi saranno determinati per interpolazione lineare; per potenze inferiori a 500 cavalli asse i consumi saranno determinati per estrapolazione;

b) per gli apparati motori a vapore alternativi gli stessi valori di cui alla lettera *a*), aumentati del 22 per cento;

c) per gli apparati motori a combustione interna, grammi 180 di combustibile, da portarsi a grammi 210 per quelli di potenza superiore a 50 cavalli asse e non superiore a 500 cavalli asse e a grammi 230 per i motori di potenza fino a 50 cavalli asse.

Qualora i consumi risultino superiori a quelli indicati ai punti *a*), *b*) e *c*) il contributo di ammortamento ed interesse sarà ridotto di un sessantesimo per ogni 1 % di maggior consumo.

Ai costruttori degli apparati motori a combustione interna, i cui consumi risultino inferiori a quelli indicati al punto *c*) verrà corrisposto per ogni cavallo asse di potenza sviluppata alle prove al banco un premio pari al 2,50 % dell'imposta di fabbricazione per quintale sulla nafta per ogni grammo di minor consumo fino ad un massimo del 4 % dei consumi di cui al punto *c*).

Art. 5.

L'art. 4 del regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, è abrogato.

Art. 6.

Il secondo comma dell'art. 7 del regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, è sostituito dal seguente:

«Ai proprietari delle navi mercantili, delle draghe, rimorchiatori pontati e pontoni di sollevamento già costruiti, sui quali saranno installati macchinari di cui al precedente comma, verrà corrisposto:

a) per la costruzione di apparati motori completi, inclusi tutti gli ausiliari di macchina, nonchè tubolature, grigliati o paglìuoli un contributo di miglioramento nella misura della quota *B* — apparato motore — prevista dalla tabella n. 2, ridotta del 50 %;

b) per la costruzione dei singoli complessi costitutivi di apparato motore (macchine, caldaie ed apparecchi ausiliari) e di apparecchi ausiliari di bordo, un contributo di miglioramento di L. 2000 al quintale.

Il contributo di miglioramento nella misura prevista dal presente provvedimento verrà corrisposto agli apparati motori e singoli complessi costitutivi di apparato motore ed agli apparecchi ausiliari di bordo, la cui costruzione sia stata iniziata dopo il 30 giugno 1945.

Per gli apparati motori e singoli complessi costitutivi di apparato motore e per gli apparecchi ausiliari di bordo la cui costruzione sia stata ultimata nel periodo dopo il 1° luglio 1943 e il 30 giugno 1945 e che fossero in corso di costruzione al 1° luglio 1945 la misura del contributo di miglioramento sarà determinata moltiplicando i valori previsti per la quota *B* — apparato motore — della tabella n. 2 per il coefficiente $r = 1 - 0{,}7\ K\ (2\text{-}K)$ dove K rappresenta la per-

centuale dello stato di avanzamento accertato dall'Ufficio di vigilanza del Ministero della marina mercantile alla data del 1° luglio 1945.

Per gli apparati motori e singoli complessi costitutivi di apparato motore e per gli apparecchi ausiliari di bordo la cui costruzione sia stata ultimata entro il 30 giugno 1943 restano in vigore le norme contenute nel regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, e successive modifiche con esclusione di quelle di cui al presente provvedimento.

I proprietari degli apparati motori e singoli complessi costitutivi di apparato motore e degli apparecchi ausiliari di bordo la cui costruzione sia stata iniziata prima del 1° luglio 1945 possono chiedere la conservazione del contributo di miglioramento nella misura prevista dal regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330.

Art. 7.

Il n. 3 del secondo comma dell'art. 6 del regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, è modificato come segue:

3) le navi mercantili da carico dovranno avere installato e mantenere in efficienza, in corrispondenza del boccaporto di maggiori dimensioni, un picco di carico di portata sufficiente in relazione alle possibilità di impiego della nave ma in ogni caso non inferiore:

a 20 tonnellate per le navi di stazza lorda da oltre 1500 a 2500 tonnellate;

a 35 tonnellate per le navi di stazza lorda da oltre 2500 a 5000 tonnellate;

a 50 tonnellate per le navi di stazza lorda da oltre 5000 tonnellate.

Allo stesso art. 6 è aggiunto il seguente comma:

« A giudizio del Ministro per la difesa, su conforme parere del Capo di Stato Maggiore della marina militare, potranno essere concesse deroghe agli obblighi di cui al n. 2 del secondo comma del presente articolo ».

Art. 8.

Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, e successive modifiche, comprese quelle di cui al presente provvedimento, sono estese ai lavori, iniziati dopo il 10 giugno 1940, per la trasformazione di galleggianti e di navi da diporto in navi mercantili, draghe, rimorchiatori pontati e pontoni di sollevamento.

Art. 9.

Sono esenti dalla imposta generale sull'entrata i pagamenti per costruzioni, riparazioni, modificazioni o trasformazioni navali, nonchè per acquisto di navi estere, eseguiti dai nazionali per attuare la ricostruzione del naviglio sinistrato per cause di guerra.

Sono altresì esenti dall'imposta i pagamenti per i lavori di recupero e rimessa in efficienza di navi mercantili affondate e sinistrate, previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1945, n. 686.

La esenzione prevista dai comma precedenti, spetta anche pei pagamenti effettuati dopo l'entrata in vigore del presente decreto in forza di contratti stipulati anteriormente alla entrata in vigore del decreto stesso.

L'esenzione è subordinata all'attestazione, da rilasciarsi dal Ministero della marina mercantile, che i contratti in base a cui i pagamenti debbono effettuarsi, attuano gli scopi previsti dal primo e dal secondo comma del presente articolo.

Sono anche esenti dall'imposta i pagamenti per costruzioni, riparazioni, modificazioni e trasformazioni navali eseguite per conto di stranieri nei cantieri o stabilimenti nazionali.

Art. 10.

L'art. 15 del regio decreto-legge 10 marzo 1938, numero 330, è sostituito dal seguente:

I contributi di ammortamento e di interesse e i contributi di miglioramento previsti dal presente decreto non sono concessi per le navi da destinarsi alle linee di preminente interesse nazionale contemplate dal regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1002.

La concessione di tali contributi potrà, tuttavia, essere estesa in tutto o in parte, quando ciò sia riconosciuto opportuno, anche alle navi suddette, mediante decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto col Ministro per il tesoro. Con tale decreto verranno apportate anche le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 11.

Le espressioni « contributo di ammortamento » e « contributo di interesse » si intendono sostituite dalla espressione « contributo di ammortamento ed interesse ».

Art. 12.

Per l'ammissione ai benefici previsti dal presente provvedimento:

a) sarà concessa la priorità ai proprietari o comproprietari che abbiano perduto le navi o i galleggianti per qualsiasi causa di guerra o comunque connessa alla guerra a partire dal 1° settembre 1939. L'ordine di priorità sarà determinato in base alla percentuale di tonnellaggio perduto calcolato tenendo conto di quello posseduto alla data anzidetta aumentato degli incrementi eventualmente verificatisi fino all'8 settembre 1943;

b) la priorità è limitata per ciascun proprietario o comproprietario alla costruzione di navi o galleggianti fino alla concorrenza del 50 % del tonnellaggio di stazza lorda complessivamente perduto. Nel caso che il naviglio complessivamente perduto non superi 150 tonnellate di stazza lorda, la priorità sarà concessa per tutto il tonnellaggio perduto.

Per usufruire della priorità, di cui al presente articolo, gli interessati dovranno presentare domanda di ammissione ai benefici di legge entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

Art. 13.

Il primo comma dell'art. 21 è modificato come segue:

Per provvedere all'applicazione del presente provvedimento, sarà stanziato in un apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero della marina mercantile, la somma di L. 1.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1946-47 e la somma di L. 4.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1947-48.

Art. 14.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CAPPA — PELLA — DEL VECCHIO — CINGOLANI — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *agosto* 1947
Atti del Governo, registro n. 11, *foglio n.* 58 — FRASCA

TABELLA N. 1

Contributo unico di ammortamento e di interesse
(Lire per metro cubo)

Velocità alle prove — Nodi	Volume globale interno in metri cubi					
	uguale a 1500	uguale a 2500	uguale a 8000	uguale a 16.000	uguale a 28.000	uguale a 85.000
7	10.500	—	—	—	—	—
8	11.000	9.150	—	—	—	—
9	11.730	9.700	5.150	—	—	—
10.	12.560	10.320	5.450	—	—	—
11.	13.520	11.090	5.790	4.600	4.200	4.050
12.	—	12.040	6.150	4.800	4.300	4.140
13.	—	—	6.550	5.030	4.480	4.250
13,5. . . .	—	—	6.750	5.160	4.560	4.310
14.	—	—	—	5.290	4.630	4.370
15.	—	—	—	5.590	4.800	4.490
16 ed oltre	—	—	—	—	5.000	4.610

D'ordine del Capo provvisorio dello Stato

Il Ministro per la marina mercantile
CAPPA

TABELLA N. 2.

Naviglio fino a 500 tonn.
Contributo unico di ammortamento e interesse

Scafo allestito		Apparato motore	
Tonn. di stazza lorda	Lire per tonn. s.l.	Potenza alle prove in C. A.	Lire per C. A.
uguale o inf. 100	43.990	uguale o inf. 150	7.340
» » » 150	42.480	» » » 200	7.080
» » » 200	41.080	» » » 250	6.850
» » » 250	39.690	» » » 300	6.650
» » » 300	38.520	» » » 350	6.450
» » » 350	37.460	» » » 400	6.290
» » » 400	36.640	» » » 450	6.120
» » » 450	35.960	» » » 500	5.980
» » » 500	35.560	» » » 550	5.840
		» » » 600	5.720
		» » » 650	5.590
		» » » 700 ed oltre	5.460

Per i valori intermedi interpolari.

N. B. — **Per gli apparati motori a vapore la potenza in cavalli asse è assunta uguale alla potenza indicata moltiplicata per 0,9.**

D'ordine del Capo provvisorio dello Stato

Il Ministro per la marina mercantile
CAPPA

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1947.
Prezzo minimo garantito per lo zolfo messo a disposizione dell'Ente Zolfi Italiani dal 1° agosto 1947 al 31 luglio 1948.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 2 aprile 1940, n. 287;

Vista la proposta dell'Ente Zolfi Italiani in data 28 giugno 1947;

Decreta:

I prezzi minimi garantiti, al netto dei contributi per le assicurazioni sociali, per gli zolfi grezzi messi a disposizione dell'Ente Zolfi Italiani, dai produttori, a partire dal 1° agosto 1947 al 31 luglio 1948, sono fissati come segue:

gialla superiore, L. 22.000 per tonnellata;
gialla inferiore, L. 21.500 per tonnellata;
buona, L. 20,800 per tonnellata;
corrente, L. 20.200 per tonnellata.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 giugno 1947

Il Ministro per l'industria e il commercio
TOGNI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1947
Registro Industria e commercio n. 1, *foglio n.* 113

(3701)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1947.
Concessione dell'integrazione salariale e degli assegni familiari agli operai dipendenti dalla Società « Avis », di Castellammare di Stabia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 50;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 marzo 1947, n. 115;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 giugno 1947, n. 636;

Considerata l'opportunità di procedere alla concessione dell'integrazione salariale agli operai dipendenti dalla Società « Avis », di Castellammare di Stabia, durante il periodo di sospensione del lavoro;

Sentito il Comitato speciale per la Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per il mese di giugno 1947, la concessione dell'integrazione salariale nella misura prevista dall'art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale

8 febbraio 1946, n. 50, e degli assegni familiari nella misura normale in favore degli operai dipendenti dalla Società « Avis », di Castellammare di Stabia.

Art. 2.

Sono esclusi dai benefici di cui all'articolo precedente:

a) coloro che percepiscono sussidi a carico dello Stato, degli Enti locali e degli Istituti di previdenza e assistenza sociale;

b) coloro che abbiano trovato una nuova occupazione o esercitino altre attività redditizie;

c) coloro che siano stati assunti dopo la data del 15 marzo 1947;

d) coloro che invitati a frequentare appositi corsi professionali vi si rifiutino o non li frequentino regolarmente;

e) coloro che non si sottopongono alle forme di controllo stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Roma, addì 20 luglio 1947

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1947
Registro Lavoro e previdenza n. 8, foglio n. 79. — LAMICELA

(3647)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1947.

Ricostituzione della Cassa comunale di credito agrario di Ussaramanna (Cagliari).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario; nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il decreto del Ministro per l'economia nazionale del 13 novembre 1928, che disponeva la fusione della Cassa comunale di credito agrario di Ussaramanna nella Cassa comunale di credito agrario di Lunamatrona;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 43, che ha disposto la ricostituzione del comune di Ussaramanna (Cagliari);

Vista la proposta avanzata dal sindaco del comune di Ussaramanna, a mezzo dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Decreta:

E' ricostituita la Cassa comunale di credito agrario di Ussaramanna, in provincia di Cagliari.

Con l'intervento del rappresentante dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, l'amministrazione del ricostituito Ente prenderà in consegna dall'amministrazione della Cassa comunale di credito agrario di Lunamatrona il patrimonio e l'archivio spettanti alla Cassa comunale di credito agrario di Ussaramanna (Cagliari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1947

p. *Il Ministro per il tesoro*
PETRILLI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEGNI

(3473)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1947.

Conferma nella carica del vice presidente e del sindaco del Monte di credito su pegno di Pietraperzia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dello Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il provvedimento con il quale i signori Benedetto Lombardo e Calogero Paci, vennero nominati, rispettivamente, vice presidente e sindaco del Monte di credito su pegno di Pietraperzia;

Considerato che i signori Lombardo e Paci, sono scaduti dalla carica per compiuto periodo;

Decreta:

I signori Benedetto Lombardo e Calogero Paci, sono confermati, rispettivamente, vice presidente e sindaco del Monte di credito su pegno di Pietraperzia, con sede in Pietraperzia, per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(3492)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1947.

Istituzione della carica di vice direttore generale presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto lo statuto della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, approvato con decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 18 agosto 1938, e successivamente modificato con decreti 23 dicembre 1940, 2 luglio 1941 e 24 agosto 1943;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 agosto 1944, col quale venne nominato il Collegio commissariale della Banca predetta, ai sensi del regio decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 settembre 1944, n. 222;

Vista la deliberazione di detto Collegio in data 29 luglio 1947;

Decreta:

Art. 1.

Nella organizzazione amministrativa della Banca nazionale del lavoro è istituita la carica di vice direttore generale.

Art. 2.

Per effetto di tale disposizione, gli articoli 20, lettera *c*), 35 e 47 dello statuto della Banca, sono modificati come segue:

Art. 20 - lett. *c*). — « provvedere, su proposta del direttore generale, alla nomina del vice direttore generale, dei direttori centrali, dei capi servizio e direttori di filiali di prima categoria nonchè alle promozioni ai gradi e qualifiche predetti ».

Art. 35. — Il direttore generale è coadiuvato e assistito dal vice direttore generale, dai direttori centrali secondo le norme e le attribuzioni contemplate dal regolamento dei servizi direttivi centrali approvato dal Consiglio di amministrazione.

In caso di assenza, il direttore generale è sostituito a tutti gli effetti dal vice direttore generale o, in caso di assenza di quest'ultimo, dal direttore centrale più anziano di grado.

Art. 47. — Gli atti e gli scritti che rechino impegni per la Banca di fronte ai terzi, comprese le cambiali, debbono portare, se provenienti dalla sede centrale, la firma del presidente congiuntamente a quella del direttore generale oppure la firma del direttore generale congiuntamente a quella del vice direttore generale o di un direttore centrale autorizzato dal Consiglio di amministrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1947

Il Ministro: DEL VECCHIO

(3649)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Salsomaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 20 giugno 1947, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1947, registro n. 12 Interno, foglio n. 172, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Salsomaggiore (Parma), di un mutuo di L. 9.600.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(3618)

Autorizzazione al comune di Sant'Agata Feltria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale in data 19 maggio 1947, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1947, registro n. 12 Interno, foglio n. 26, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sant'Agata Feltria (Pesaro Urbino), di un mutuo di L. 830.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3619)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rinnovazione di certificato di rendita Consolidato 3,50 %

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 11.

E' stata chiesta la rinnovazione del certificato di rendita Consolidato 3,50 %, n. 508688, di annue L. 1680, intestato a Foà Anna fu Giacomo, moglie di Levi Deveali Elia fu Amedeo, domiciliata in Alessandria, vincolato per dote.

Risultando l'intestazione di tale certificato completamente scolorinata e nella eventualità che a tergo del certificato stesso potesse esistere una dichiarazione di cessione successivamente scolorinata, si diffida chiunque abbia interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 36 del regolamento sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione.

Il Direttore generale.

(3698)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Benevagienna (Cuneo)

Fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1948-49 è vietato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, l'esercizio venatorio, sotto qualsiasi forma, nella zona di Benevagienna (Cuneo), della estensione di ettari 650 circa, delimitata da una linea di confine così tracciata:

baluardo di Benevagienna; strada provinciale Bene-Cuneo-S. Sebastiano; bivio strada comunale Benevagienna-Carrù; ponte della Gorra; bivio strada comunale; salita vecchia di S. Luigi; bivio strada che conduce alla frazione S. Stefano; chiesa S. Stefano; discesa di S. Stefano fino al ponte del canale Corva; detto canale fino alla cappella S. Giovenale; strada comunale Lequio Tanaro; rio Tiracullo; torrente Mondalavia; sentiero del molino; strada comunale della frazione Roncaglia; strada provinciale Alba-Cuneo; baluardo di Benevagienna.

(3629)

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso al Premio triennale « Corrado Segre » presso l'Università degli studi di Torino

A norme del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2548, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 dicembre 1923, n. 302; e in conformità della deliberazione della Facoltà di scienze, in data 9 maggio 1947, è aperto il concorso al Premio triennale « Corrado Segre », di lorde L. 9000, istituito con la donazione disposta dall'ing. Guido Ghersina.

Secondo le disposizioni dello statuto, approvato col regio decreto sopracitato, il Premio « Corrado Segre » è indivisibile, e sarà assegnato dalla Facoltà di scienze dell'Università di Torino, su conforme parere di apposita Commissione nominata dalla Facoltà stessa, a quel laureato in matematica pura nei tre anni solari precedenti (1945, 1946 e 1947) presso l'Università di Torino, che principalmente con la dissertazione di laurea, ma eventualmente anche con pubblicazioni successive, avrà dimostrato di possedere in grado più spiccato, attitudine alla ricerca matematica.

Gli aspiranti al premio dovranno presentare alla segreteria della Facoltà di scienze (via Principe Amedeo, 8) la domanda in carta bollata da L. 24, diretta al rettore dell'Università di Torino unitamente ad un certificato di laurea in matematica, ad una copia della dissertazione di laurea e ad eventuali pubblicazioni, entro il 30 novembre 1947.

Torino, addì 10 luglio 1947

Il rettore: prof. MARIO ALLARA

(3663)

Concorso alla borsa di studio « Dott. Ugo Fano », presso la Facoltà di scienze dell'Università degli studi di Torino.

Il Consiglio dei professori della Facoltà di scienze, in sua seduta del 9 maggio 1947 ha deliberato che, in quest'anno, siano messe a concorso due borse di studio « Dott. Ugo Fano », e cioè: una per i laureati in matematica pura o in fisica pura nel triennio 1941-42; 1942-43 e 1943-44 e l'altra per i laureati nelle stesse discipline, nel triennio 1944-45; 1945-46 e 1946-47; e che l'importo di ciascuna delle due borse a concorso, sia di lire 18.000.

Al concorso possono prender parte coloro che abbiano conseguita la laurea nell'Università di Torino, dove dovranno aver seguito almeno l'ultimo anno di corso.

Le due borse saranno conferite dalla Facoltà di scienze, su proposta di apposita Commissione

Sono elementi di giudizio per il conferimento i voti riportati negli esami di profitto e di laurea, la dissertazione di laurea e le eventuali pubblicazioni, semprechè una o taluna di queste ultime o la dissertazione di laurea abbiano carattere di originalità e diano prova di attitudine alla ricerca scientifica.

La borsa sarà corrisposta in quattro rate eguali: riscossa la 1ª rata il vincitore dovrà recarsi presso l'Istituto stabilito, presentando, per la riscossione delle rate successive, un certificato di frequenza rilasciato dal medesimo Istituto.

Al termine del suo perfezionamento, egli dovrà presentare al preside della Facoltà una relazione sommaria degli studi compiuti.

Gli aspiranti alla borsa debbono presentare entro il 30 novembre 1947 alla segreteria della Facoltà di scienze, domanda in carta bollata da L. 24, diretta al rettore, unendo i documenti (redatti in carta legale), comprovanti il loro diritto a prendere parte al concorso: certificati di esami di profitto e di laurea, dissertazione di laurea, pubblicazioni, ecc., nonchè altri eventuali titoli atti a dimostrare la loro attitudine e preparazione a ulteriori studi scientifici.

Nella domanda gli interessati dovranno indicare l'Università o Istituto, presso il quale intendono compiere il perfezionamento.

Torino, addì 10 luglio 1947

Il rettore: prof. MARIO ALLARA

(3664)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso per il conferimento di centodiciassette posti d'impiegato di polizia di 3ª classe (grado 11°, gruppo C).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 18 gennaio 1947, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1947, con il quale è stato indetto un esame di concorso per il conferimento di centodiciassette posti d'impiegato di polizia di 3ª classe (grado 11°, gruppo *C*), fra gli impiegati d'ordine di pubblica sicurezza;

Visti i decreti Ministeriali 15 aprile e 26 maggio 1947, registrati alla Corte dei conti, con cui è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Ritenuto che occorre fissare i giorni in cui dovranno aver luogo le due prove scritte di detto esame;

Visto il regolamento per la carriera dei funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666;

Visto l'art. 32 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 5 aprile 1925, n. 441;

Decreta:

Le prove scritte dell'esame di concorso per il conferimento di centodiciassette posti d'impiegato di polizia di 3ª classe (grado 11°, gruppo *C*) indetto con decreto Ministeriale 18 gennaio 1947, avranno luogo in Roma, nei locali del Palazzo degli Esami, via Girolamo Induno, 1, nei giorni 26 e 27 settembre 1947 alle ore otto.

Roma, addì 19 agosto 1947

Il Ministro: SCELBA

(3702)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.